




SALVATORE BILARDO

MEF - RGS.

ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

www.fondazioneifel.it





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

- 1. Nuove regole europee per la stabilità e crescita
- 2. Contabilità Accrual
- 3. Fondo di Solidarietà Comunale e nuovo Fondo Speciale Equità

Livello dei Servizi

Federalismo e autonomia differenziata

Tempi di pagamento dei debiti commerciali



LA FINANZA LOCALE E LE SUE PROSPETTIVE ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

Le regole di governance negli enti locali

Dal 1999 al 2015

Patto di stabilità

Incentrato sul controllo dei saldi finanziari: 2008 all'individuazione del saldo di competenza mista, inteso come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni (per la parte corrente) e dalla differenza tra incassi e pagamenti (per la parte in conto capitale) al netto della concessione e riscossione crediti

Dal 2016 al 2018

Pareggio di bilancio saldo non negativo tra le entrate e le spese finali, così come definito dall' articolo 9 della legge n. 243 del 2012, con esclusione del fondo pluriennale vincolato riveniente dal debito e dagli avanzi

Dal 2019

Equilibrio di bilancio

pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio e delle risorse vincolate non ancora impegnate. Tiene conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione

Dal 2020

Equilibrio di bilancio

l'art. 9 della L.243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n.

247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

Il quadro attuale delle regole di governance


- Art. 81 Cost.: lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Il ricorso all'indebitamento sarà possibile solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali
- Art. 97 Cost.: Il principio dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni

Legge costituzionale n.1/2012

Legge n. 243 del 24 dicembre 2012

 Dà attuazione al principio dell'equilibrio tra entrate e spese di bilancio delle PP.AA- e della sostenibilità del debito







ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

Il quadro attuale delle regole di governance

Legge 243/2012 art. 9

Bilanci degli enti territoriali in equilibrio con un saldo finale di competenza non negativo

Corte costituzionale sentenze 247/2017 e 101/2018:

Tra le entrate finali viene considerato anche l'avanzo ed il fondo pluriennale vincolato

Legge 243/2012 art. 10

Ricorso all'indebitamento previsto solo per spese di investimento con piani di ammortamento non superiori alla vita utile dell'investimento

Operazioni di indebitamento e investimento realizzate con avanzi sono effettuate sulla base di intese regionali che garantiscono il rispetto del saldo finale di competenza non negativo







LA FINANZA LOCALE E LE SUE PROSPETTIVE ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247 DEL 2017

La sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, nell'interpretare l'art. 9 della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di bilancio, afferma che:

- •«l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e «non può essere oggetto di prelievo forzoso» attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- «Ove si interpretasse la disposizione come imposizione di impiego dell'avanzo di amministrazione, l'operazione normativamente imposta si verrebbe a configurare come un contributo ai vincoli di finanza pubblica senza averne i necessari requisiti e presupposti tra i quali è opportuno ricordare: a) la previa quantificazione; b) la proporzionalità rispetto alle condizioni economico-finanziarie dell'ente assoggettato; c) il puntuale collegamento alla manovra di finanza pubblica realizzata dallo Stato (sentenze n. 188 del 2016, n. 155 e n. 19 del 2015).;
- •"l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali".





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE 25 Gennaio 2024 - ROMA

I vincoli di comparto ex post – 2021 Circolare n. 5 del 27 gennaio 2023

| REGIONI | Verifica 2021 ex post | Verifica 2021 ex ante | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| ABRUZZO | 608.007.374 | -44.109.917 | | |
| BASILICATA | 156.790.889 | -81.336.608 | | |
| CALABRIA | 1.020.381.655 | -451.164.739 | | |
| CAMPANIA | 2.499.392.214 | -1.348.703.116 | | |
| EMILIA ROMAGNA | 748.868.854 | -442.025.989 | | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 840.187.378 | -693.515.281 | | |
| LAZIO | 1.947.822.070 | -1.560.335.589 | | |
| LIGURIA | 575.485.230 | -159.669.860 | | |
| LOMBARDIA | 1.383.825.573 | -2.299.576.960 | | |
| MARCHE | 499.003.048 | -247.510.998 | | |
| MOLISE | 151.481.429 | 6.313.137 | | |
| PIEMONTE | 1.309.193.671 | -117.350.566 | | |
| PUGLIA | 1.229.164.277 | -1.002.681.659 | | |
| SARDEGNA | 986.464.480 | -798.355.296 | | |
| SICILIA | 1.568.201.661 | -450.079.687 | | |
| TOSCANA | 865.076.548 | -738.297.546 | | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 70.890.676 | -62.429.577 | | |
| PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | 69.589.378 | -265.980.846 | | |
| PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 334.481.217 | -194.184.543 | | |
| UMBRIA | 204.837.036 | -199.444.497 | | |
| VALLE D'AOSTA | 565.465.392 | 400.569.984 | | |
| VENETO | 840.735.769 | -536.844.989 | | |
| TOTALE | 18.475.345.819 | -11.286.715.145 | | |

Comparto riferito agli enti territoriali

Dati in euro



L' Accordo di dicembre sulla riforma della Governance Economica Europea

Lo scorso 21 dicembre i rappresentanti permanenti degli Stati membri hanno raggiunto formalmente un **accordo sulla riforma del quadro di** *governance* **economica**. In particolare, è avvenuta l'approvazione di un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo su:

- Proposta di regolamento che sostituisce il regolamento CE 1466/97 (braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita);
- 2. Proposta di modifica del regolamento CE 1467/97 (braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita);
- 3. Proposta di modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri nazionali di bilancio.

Non vengono modificati i trattati e Rimangono inalterati i parametri di riferimento:

- ✓ 3% per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL
- ✓ 60% per il rapporto tra il debito pubblico e il PIL



L' Accordo di dicembre sulla riforma della Governance Economica Europea - Elementi principali

- Piani fiscali nazionali di medio termine: il nuovo quadro prevede traiettorie fiscali specifiche per ciascuno SM, garantendo allo stesso tempo una sorveglianza multilaterale. Ogni SM presenterà un Piano fiscale nazionale di medio termine, che si estenderà da 4 o 5 anni fino a 7 anni, in cui si impegna a rispettare la traiettoria fiscale disegnata dalla CE.
- Traiettoria tecnica: la CE trasmette agli SM con debito maggiore del 60% del Pil o con deficit superiore al 3% del PIL, una specifica traiettoria tecnica <u>espressa in</u> termini di spesa netta pluriennale. La traiettoria tecnica deve assicurare che alla fine del periodo di aggiustamento, in assenza di ulteriori misure, il debito sia posto su una traiettoria discendente e il deficit sia portato e mantenuto al di sotto del 3% nel medio termine.



L' Accordo di dicembre sulla riforma della Governance Economica Europea – Punti di attenzione

•NUOVO VINCOLO....Spesa Primaria Netta:

•La spesa pubblica al netto delle spese per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo (spesa relativa ai programmi dell'Unione interamente finanziata con i fondi dell'Unione e dagli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione)

Considerazioni e Riflessioni:

- Necessità di definire le entrate discrezionali;
- Approfondimenti in merito all'applicazione agli enti territoriali considerato che la nuova regola di limitazione della spesa pubblica pregiudica anche la spendita degli avanzi. A tal fine si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che precludono allo Stato di limitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte dei predetti enti.





LA FINANZA LOCALE E LE SUE PROSPETTIVE
ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE
25 Gennaio 2024 - ROMA

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247 DEL 2017

La sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, nell'interpretare l'art. 9 della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di bilancio, afferma che :

- •«l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e «non può essere oggetto di prelievo forzoso» attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- «Ove si interpretasse la disposizione come imposizione di impiego dell'avanzo di amministrazione, l'operazione normativamente imposta si verrebbe a configurare come un contributo ai vincoli di finanza pubblica senza averne i necessari requisiti e presupposti tra i quali è opportuno ricordare: a) la previa quantificazione; b) la proporzionalità rispetto alle condizioni economico-finanziarie dell'ente assoggettato; c) il puntuale collegamento alla manovra di finanza pubblica realizzata dallo Stato (sentenze n. 188 del 2016, n. 155 e n. 19 del 2015).;
- •"l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali".





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

Il cronoprogramma aggiornato

Entro il 30 giugno 2024

Approvazione:

- 1) del quadro concettuale
- 2) dei principi contabili (ITAS)
- 3) del piano dei conti multidimensionale

Entro il 31 marzo 2026

Fine del primo ciclo di formazione per il passaggio al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale per i rappresentanti degli enti pubblici

Entro il 30 giugno 2026

Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico (in termini di entità della spesa ?).

Adozione di una riforma legislativa per l'adozione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale dal 2027 per il 90% delle PA.

Adozione di atti di diritto derivato riguardanti linee guida e manuali operativi.

Definizione Programmi di formazione



FINANZA LOCALE E LE SUE

ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

•Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'art. 9, comma 16, del DL 152 del 2021 prevede che le proposte relative ai nuovi principi e agli standard contabili sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

•La Commissione Arconet ha espresso il parere sui seguenti principi contabili approvati dal Comitato direttivo:

- 1) Quadro concettuale: Principi generali della Contabilità economico-patrimoniale;
- 2) ITAS 1: Schemi del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
- 3) ITAS 2: Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 4) ITAS 4: Le immobilizzazioni materiali;
- 5) ITAS 5: Le immobilizzazioni immateriali;
- **6) ITAS 10**: La valutazione delle rimanenze;
- 7) ITAS 13: Fondi, passività potenziali e attività potenziali
- B) ITAS 15: Benefici per i dipendenti
-) ITAS 16: Prestazioni sociali in denaro
- 10) ITAS 17: Ratei e risconti



Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

•Nei primi pareri, la Commissione Arconet ha segnalato la necessità di conoscere il **quadro generale** di attuazione della riforma, con particolare riferimento ai ruoli e alla relazione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale e della contabilità finanziaria, ancora non definiti.

•Il Comitato Direttivo ha ritenuto che:

- la nuova contabilità economico-patrimoniale non sostituirà la contabilità finanziaria nel ruolo autorizzatorio;
- il sistema contabile definito dalla Riforma sarà basato su una integrazione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale, secondo un modello analogo a quello adottato dallo Stato, nel rispetto dei nuovi standard contabili nazionali ITAS basati su un principio accrual.



Riforma 1.15: Dotare le Pubbliche Amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

- •Negli ultimi pareri, la Commissione Arconet ha espresso le proprie preoccupazioni sul processo di definizione della Riforma Accrual che ancora:
 - non consente di avviare la **sperimentazione**/progetto pilota, in quanto la definizione degli ITAS non è ancora completa;
 - non prevede l'avvio della **formazione** con <u>modalità condivise</u> con i rappresentanti degli enti territoriali;
 - non permette l'adeguamento dei **sistemi informativi** degli enti nei tempi necessari per l'avvio a regime della riforma.



Riforma 1.15: gli enti territoriali e i suoi enti e organismi strumentali

- •E' da ritenere che l'attuazione del riforma 1.15 sarà disciplinata attraverso un **apposito** intervento legislativo che:
- ➤ disporrà l'adozione della riforma a partire <u>dal 1 gennaio 2027</u> per tutte le Pubbliche Amministrazione, escluse le società;
- ➤ anticiperà l'adozione del sistema unico della contabilità economico <u>a partire dal 1 gennaio</u> <u>2025</u> per un gruppo di enti che rappresenta il 90% della spesa pubblica (?). Si tratta di una sorta di sperimentazione o progetto pilota, che per gli enti territoriali potrebbe svolgersi in deroga alle norme previste dal d.lgs. n. 118 del 2011.
- ➢ definirà modalità semplificate per gli enti di minore rilevanza per la finanza pubblica. E' da ritenere che la semplificazione riguarderà lo Stato Patrimoniale elaborato con modalità analoghe a quelle previste dal DM 12 ottobre 2021 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, tenuti a predisporre lo Stato Patrimoniale sulla base dell'elaborazione dei risultati della contabilità finanziaria.



ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE 25 Gennaio 2024 - ROMA

Fondo di solidarietà comunale

Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi

- > Sentenza Corte costituzionale n. 71 del 2023
- > Legge 30 dicembre 2023, n. 213



La sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

- Respinge ricorso della Regione Liguria, ma....
- Pone alcuni paletti che il legislatore deve tempestivamente attuare:
 - non vincoli di destinazione per le risorse riconducibili al comma terzo dell'articolo 119 della Costituzione;
 - quota per obiettivi di servizio da ricondurre al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione;
 - in caso di mancato utilizzo delle risorse per obiettivi di servizio, non già recupero delle risorse, ma **commissariamenti**, in quanto i Lep vanno comunque garantiti ai cittadini.



ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE 25 Gennaio 2024 - ROMA

FSC 2024: le principali componenti

• Fondo di solidarietà comunale 2024: circa 7,4 mld

Quota ristorativa: 3,8 mld

Quota standard: 1,3 mld

Quota storica: 0,5 mld

Quota Sicilia e Sardegna su base storica: 0,464 mld

Quota verticale: 0,560 mld

Quota per Lep-obiettivi di servizio: 0,7 mld



FSC 2025: le principali componenti

 Fondo di solidarietà comunale 2025: circa 6,7 mld

Quota ristorativa: 3,8 mld

Quota standard: 1,4 mld

Quota storica: 0,4 mld

Quota verticale: 0,560 mld

Quota storica per Sicilia e Sardegna: 0,464 mld




LA FINANZA LOCALE E LE SUE PROSPETTIVE ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE 25 Gennaio 2024 - ROMA

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC)

Percentuali del meccanismo perequativo

| Anno | % componente perequativa | target capacità fiscale perequabile |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2023 | 65% | 70% |
| 2024 | 70% | 75% |
| 2025 | 75% | 80% |
| 2026 | 80% | 85% |
| 2027 | 85% | 90% |
| 2028 | 90% | 95% |
| 2029 | 95% | 100% |
| 2030 | 100% | • • • |







ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE
25 Gennaio 2024 - ROMA

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) Effetto Perequazione Classi dimensionali

* il valore di 98,2 mln del 2024 è totalmente coperto dai correttivi

** il valore di 104,8 mln del 2025 per effetto dei correttivi tenderà a ridursi; tale dato è solo l'effetto perequazione (incremento delle percentuali di fas e capacità fiscale) non tiene conto dell'aggiornamento della popolazione, delle variazioni delle capacità fiscale e dei fabbisogni standard.

| Classi dimensionali | Popolazione residente al 31 dicembre 2022 | | Variazione FSC 2025 dovuta al solo incremento della percentuale standard al 60% | |
|-------------------------------|--|--------------|---|--|
| MENO DI 500 ABITANTI | 220.907 | - 2.161.546 | - 1.129.683 | |
| 500 - 999 ABITANTI | 679.177 | - 4.427.206 | - 3.417.293 | |
| 1.000 - 1.999 ABITANTI | 1.809.207 | - 6.814.459 | - 5.499.212 | |
| 2.000 - 2.999 ABITANTI | 1.741.841 | - 6.129.905 | - 5.420.369 | |
| 3.000 - 4.999 ABITANTI | 3.496.429 | - 7.591.717 | - 6.411.171 | |
| 5.000 - 9.999 ABITANTI | 7.048.751 | 8.049.130 | 9.577.330 | |
| 10.000 - 19.999 ABITANTI | 8.334.881 | 12.181.763 | 11.439.880 | |
| 20.000 - 59.999 ABITANTI | 11.480.549 | 17.894.349 | 14.971.972 | |
| 60.000 - 99.999 ABITANTI | 3.607.208 | - 1.585.788 | - 2.358.256 | |
| 100.000 - 249.999 ABITANTI | 3.677.275 | - 2.998.984 | - 3.014.064 | |
| 250.000 - 499.999 ABITANTI | 1.570.873 | - 5.095.683 | - 5.246.331 | |
| OLTRE 500.000 ABITANTI | 6.416.112 | - 1.319.954 | - 3.492.803 | |
| TOTALE | 50.083.210 | 0 | 0 | |
| TOTALE VALOR | RIPOSITIVI | 98.222.882 | 104.879.180 | |
| COMUNI PO | SITIVI | 2.409 | 2.763 | |
| TOTALE VALOR | INEGATIVI | - 98.222.882 | - 104.879.180 | |
| COMUNINE | GATIVI | 4.153 | 3.799 | |



Articolo 119 della Costituzione

- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
- La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.



Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 494 a 501, della legge n. 213 del 2023, recepiscono le indicazioni della sentenza n. 71 del 2023 della Consulta, rimodulando la dotazione annuale del FSC.
- In particolare, **l'art. 1, comma 496, l. n. 213/2023**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi,** per «*rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona*» (articolo 119, comma quinto, Costituzione).
- ➤ Il nuovo fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento degli obiettivi di servizio per servizi sociali, asili nido e trasporto studenti con disabilità.





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (articolo 1, comma 496, legge 213 del 2023)

| Servizi - Anni | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Sviluppo dei servizi sociali comunali Regioni a Statuto Ordinario (RSO) | 390.923.000 | 442.923.000 | 501.923.000 | 559.923.000 | 618.923.000 | 650.923.000 |
| Sviluppo dei servizi sociali comunali Regione siciliana e regione Sardegna (RSS) | 68.000.000 | 77.000.000 | 87.000.000 | 97.000.000 | 107.000.000 | 113.000.000 |
| Servizi educativi per l'infanzia (Asili Nido) | 300.000.000 | 450.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | | |
| Servizio trasporto studenti disabili | 100.000.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | | |
| Fondo sociale per l'equità del livello dei servizi Dotazione totale | 858.923.000 | 1.069.923.000 | 1.808.923.000 | 1.876.923.000 | 725.923.000 | 763.923.000 |



Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi

- Le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità, dei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2030, confluiscono dal FSC al nuovo Fondo.
- È eliminata dall'anno 2024, anche con riferimento agli esercizi dal 2021, la procedura di recupero delle somme non impegnate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Le somme restano pertanto nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate a finalità di assegnazione.
- Si delinea una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse vincolate al raggiungimento degli objettivi di servizio.





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

FSC e Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, art. 1, commi da 494 a 501, LB 2024 - in mln. di euro

| Anno | Dotazione FSC ex LB 2023 | di cui per Servizi sociali RSO | di cui per Servizi sociali RSS | di cui per Asili nido | di cui per Trasporto scolastico studenti con disabilità | Dotazione del Fondo speciale Equità livello servizi | Dotazione FSC ex LB 2024 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| 2023 | 7.157,50 | 299,90 | 52,00 | 175,00 | 50,00 | | 7.157,50 |
| 2024 | 7.476,50 | 345,90 | 60,00 | 230,00 | 80,00 | | 7.476,50 |
| 2025 | 7.619,50 | 390,90 | 68,00 | 300,00 | 100,00 | 858,90 | 6.760,60 |
| 2026 | 7.830,50 | 442,90 | 77,00 | 450,00 | 100,00 | 1.069,90 | 6.760,60 |
| 2027 | 8.569,50 | 501,90 | 87,00 | 1.100,00 | 120,00 | 1.808,90 | 6.760,60 |
| 2028 | 8.637,50 | 559,90 | 97,00 | 1.100,00 | 120,00 | 1.876,90 | 6.760,60 |
| 2029 | 8.706,50 | 618,90 | 107,00 | 1.100,00 | 120,00 | 725,90 | 7.980,60 |
| 2030 | 8.744,50 | 650,90 | 113,00 | 1.100,00 | 120,00 | 763,90 | 7.908,60 |
| 2031 | 8.744,50 | 650,90 | 113,00 | 1.100,00 | 120,00 | | 8.672,50 |





ALLA RICERCA DI REGOLE STABILI, EQUE E CONDIVISE

25 Gennaio 2024 - ROMA

| | INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER GLI ENTI LOCALI | | | | | |
|---------------|--|-------|--|------|------|------|
| Provvedimento | Articolo | Comma | descrizione | 2024 | 2025 | 2026 |
| LB_2024_2026 | 1 | 470 | Contributo ai comuni che hanno sottoscritto accordi con lo Stato per il rientro dal disavanzo | 50 | 50 | 50 |
| LB_2024_2026 | 1 | 480 | Sostegno finanziario per comuni capoluogo di città metropolitana al termine della procedura di dissesto finanziario | 10 | 10 | 10 |
| LB_2024_2026 | 1 | 484 | Istituzione di un Fondo al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province | 10 | 10 | 0 |
| LB_2024_2026 | 1 | 502 | Istituzione di un Fondo in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna soggetti a spopolamento | 30 | 0 | 0 |
| LB_2024_2026 | 1 | 505 | Incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 6, c. 7, del decreto-legge n. 81/2007. | 10 | 10 | 10 |
| LB_2024_2026 | 1 | 508 | Istituzione di un Fondo da destinare agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 | 113 | 113 | 113 |
| Totale | | | | 223 | 193 | 183 |